

Oggetto: determina n. 5 del 03.02.2022

Sanificazione periodica locali Ufficio.

CAPITOLO 2061 P.G. 13 – “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce energia elettrica, gas, telefoni, ..., per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali”.

Smart CIG: Z253510580

II DIRETTORE

Visto il R.D. n. 2440/1923 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;

Visto il R.D. n. 827/1924 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare:

- **l'art. 32, comma 2, secondo periodo**: “Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

- **l'art. 36, comma 2, lettera a)**: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- **l'art. 37, comma 1**: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

- **viste** le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, relative alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici”; ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”

visto l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato

l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso l'affidamento anche al di

fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;

letta la nota prot. n. 15532 del 12.03.2020, della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile – Ufficio III, Pulizie Straordinarie con igienizzazione dei locali : “In relazione alle indicazioni diffuse dal Ministero della Sanità e delle locali Autorità sanitarie in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa straordinaria per interventi suppletivi di pulizia e di igienizzazione dei locali e degli arredi degli Uffici e dei servizi residenziali, da effettuarsi con “disinfettanti a base di cloro e di alcol”. Per la prevenzione personale, laddove non già provveduto, è autorizzata la spesa straordinaria per l'acquisto di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Si assicura sin da ora la copertura finanziaria”;

letta la nota prot. n. 62717.U del 31.12.2021 con la quale il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile – avente ad oggetto: “proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'emergenza da COVID-19”,

al punto "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie" si legge al secondo capoverso: "Si invita, altresì, a programmare la sanificazione dei locali a cadenza periodica [possibilmente con il sistema ad Ozono 3] ed a provvedere alla sanificazione in via straordinaria qualora si accertino casi positivi che abbiano frequentato a qualsiasi titolo, gli ambienti di lavoro";

considerato il preoccupante, crescente, diffondersi del nuovo coronavirus e della variante "Omicron" ad esso collegata;

considerata l'urgenza di doversi provvedere per il verificarsi di casi d'infezione da Covid-19 anche tra il personale dipendente;

considerata l'urgenza di doversi provvedere in quanto l'Ufficio, servizio pubblico essenziale, ha sempre operato ininterrottamente sin dai primi giorni della pandemia;

considerata, di conseguenza, la crescente preoccupazione tra i Lavoratori;

valutata l'opportunità, in seguito al confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di procedere ad una sanificazione periodica dei locali, la cui pulizia, nel quotidiano, è affidata ad un detenuto semilibero art. 50 O.P.;

considerata l'indisponibilità immediata del Capitolo 2061, P.G. 28: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" istituito con l'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

considerata la disponibilità di fondi sul Capitolo 2061 P.G. 13: "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce energia elettrica, gas, telefoni, ..., per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali";

considerato la ditta "Eco Busters Srl - Unipersonale", con sede in Imola [BO], alla via Pietro Nenni, n. 1, codice fiscale 02965761204 ed identificativo IVA IT02965761204, presente sul Mercato Elettronico riservato alla Pubblica Amministrazione rispetto ad una precedente sanificazione degli stessi locali si è resa disponibile ad una riduzione del costo degli interventi di circa il 10%;

ritenuta congrua, rispetto anche alla qualità ed all'efficacia del prodotto utilizzato, l'offerta, per il servizio di sanificazione richiesto, della "Eco Busters Srl - Unipersonale", pari ad euro 450,00 [IVA esclusa] per ogni intervento che, a cadenza mensile, a partire dal mese di febbraio verrà effettuato fino a quello di giugno 2022, per complessivi euro 2.250,00 [IVA esclusa];

ritenuto che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, il personale non sarà presente al momento delle operazioni di sanificazione;

dato atto dell'avvenuta acquisizione agli atti dell'Ufficio tramite il portale dell'ANAC dello Smart CIG: Z253510580;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di procedere, ai sensi dell'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, all'affidamento diretto della fornitura alla ditta "Eco Busters Srl - Unipersonale", con sede in Imola [BO], alla via Pietro Nenni, n. 1, codice fiscale 02965761204 ed identificativo IVA IT02965761204;
- di quantificare la spesa complessiva in euro 2.250,00 [IVA esclusa], dando atto che verrà imputata, consideratane la copertura finanziaria, al capitolo 2061 P.G. 13: "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce energia elettrica, gas, telefoni, ..., per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali".

Oggetto: determina n. 6 del 16.02.2022

Manutenzione annuale estintori

CAPITOLO 2061 P.G. 12 – "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili"

Smart CIG: Z7B353EF49

II DIRETTORE,

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e, in particolare:

- **l'art. 32, comma 2, secondo periodo:** "Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

- **l'art. 36, comma 2, lettera a)**: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- **l'art. 37, comma 1**: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

viste le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, relative alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici”; ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”

visto l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che ora così dispone: “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;

considerato l'obbligo a carico del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera t) e dell'art. 43, comma 1, lettera e-bis, del D. Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, di “adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e ...”;

considerata la norma **UNI 9994-1:2013**, che regola l'attività di manutenzione e revisione degli estintori;

considerata, quindi, la necessità di procedere alle operazioni di manutenzioni periodiche degli estintori costituenti la dotazione di questo Ufficio, di cui le prime con scadenza febbraio 2022, **considerata** la convenienza economica dell'offerta pervenuta negli anni passati dalla “Bettati Antincendio Srl” rispetto a quelle pervenute da altre ditte;

considerato che l'offerta della “Bettati Antincendio Srl” prevede l'applicazione delle stesse tariffe applicate lo scorso anno;

considerato che sul Capitolo di Bilancio interessato, il 2061 P.G. 12, come da Documento di Programmazione Interdistrettuale 2021-2023, è assicurata la disponibilità dei fondi;

ritenuto quindi di provvedere alla fornitura del servizio suddetto, mediante affidamento diretto, alla “Bettati Antincendio Srl”;

ritenuto che, per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008;

dato atto dell'avvenuta acquisizione tramite il portale dell'ANAC dello Smart CIG: Z7B353EF49

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di procedere, ai sensi dell'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, secondo cui non ricadono più nell'obbligo di approvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, all'affidamento diretto del servizio alla “Bettati Antincendio Srl”;
- di quantificare la spesa relativa alla manutenzione annuale in 140,00 euro [IVA esclusa] comprensive:
 - dell'operazione di controllo di n. 12 estintori da eseguire nel primo semestre 2022 [euro 48,00 - IVA esclusa];
 - dell'operazione di controllo di n. 14 estintori da eseguire nel secondo semestre 2022 [euro 56,00 - IVA esclusa];
 - nella revisione, nel primo semestre, di n. 1 estintori idrico da n. 6 lt [euro 15,00 - IVA esclusa];

- nella revisione, nel primo semestre, di n. 1 estintori CO2 da n. 5 kg [euro 20,00 – IVA esclusa];
 - tale spesa quantificata in un totale di euro 139,00 sarà assicurata, consideratane la copertura finanziaria, con i fondi relativi al capitolo 2061 P.G. 12: "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili".
-

Oggetto: determina n. 7 del 17.02.2022

Manutenzione ordinaria impianto videocitofonico

Capitolo 2061 P.G. 12 – "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili"

Smart CIG: ZAC3544411

II DIRETTORE

visto il R.D. n. 2440/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato";

visto il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'art. 32, comma 2, secondo periodo: "Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

- l'art. 36, comma 2, lettera a): "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art. 37, comma 1: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

viste le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici"; ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."

visto l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni";

considerato il non funzionamento dell'impianto videocitofonico dovuto al guasto dell'alimentatore,

considerato che è dovere nella gestione dei beni di proprietà dello Stato conservarne il buono stato d'uso;

considerato che soprattutto in periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus da SARS-CoV-2 il mantenimento in efficienza del videocitofono risulta nelle procedure dirette a limitarne la diffusione uno strumento indispensabile a regolare l'accesso in Ufficio dell'Utenza;

valutato il preventivo prodotto dalla ditta "Tondelli Giampaolo", per un importo di euro 130,00 [IVA esclusa] congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'intervento;

valutato che il sig. Tondelli ha una perfetta conoscenza dell'impianto videocitofonico, in quanto da lui stesso realizzato, e dell'impianto elettrico dello stesso Ufficio essendo già intervenuto in altre occasioni per il suo adeguamento;

considerata la disponibilità dei fondi sul capitolo 2061 P.G. 12 "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili";

ritenuto, quindi, di provvedere ai suddetti lavori mediante affidamento diretto alla ditta "Tondelli Giampaolo";

ritenuto che, per i lavori in argomento non dev'essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008;

dato atto dell'avvenuta acquisizione agli atti dell'Ufficio tramite il portale ANAC dello Smart CIG: ZAC3544411;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto della fornitura alla ditta "Tondelli Giampaolo" con sede in Reggio Emilia, cap. 42123, alla via Clelia Fano, 36, codice fiscale: TNDGPL69P11H223Z, P. IVA 01694760354;
- di quantificare la spesa in euro 130,00 [IVA esclusa] dando atto che l'intero costo sarà imputato al Capitolo 2061 P.G. 12 "Spese relative alla manutenzione di impianti ed attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili".

Oggetto: determina n. 8 del 28.02.2022

Manutenzione ordinaria Auto di Servizio targate Polizia Penitenziaria

Capitolo 2061 P.G. 18 - "Spese per la gestione dei mezzi di trasporto compresi quelli per l'accompagnamento e la traduzione delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari".

Smart CIG: ZE835632B5

II DIRETTORE,

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e, in particolare:

- **l'art. 32, comma 2, secondo periodo**: "Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

- **l'art. 36, comma 2, lettera a)**: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- **l'art. 37, comma 1**: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

viste le linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici"; ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."

visto l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che ora così dispone: "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni";

considerata la necessità di garantire l'efficienza, il buon funzionamento e la conservazione del buono stato d'uso delle automobili in uso a questo Ufficio ma anche, e soprattutto, la sicurezza stradale e la sicurezza del personale viaggiante;

letta la segnalazione pervenuta in data 14 febbraio 2022 da parte dell'Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, Responsabile delle Auto di Servizio, di marca Fiat, assegnate a questo Ufficio, segnalazione con la quale si rappresentava la necessità di sostituire la batteria dell'automobile targata PP398AF e la sostituzione della lampadina anabbagliante anteriore dx dell'automobile targata PP399AF;

considerato che il preventivo, per un importo di euro 162,90 [IVA esclusa] prodotto per le suddette operazioni dall' "Autofficina Barillari Giuseppe & C. S.n.c." è risultato a parità di servizi offerti inferiore rispetto a quello prodotto dalla "F.lli Bonacini S.p.A.";

considerato che entrambe sono autofficine autorizzate FIAT;

considerato che l' "Autofficina Barillari Giuseppe & C. S.n.c." è presente, al contrario della seconda, sul Mercato Elettronico riservato alla Pubblica Amministrazione;

considerato che l'importo del sopracitato preventivo trova copertura finanziaria nella programmazione per l'anno 2022 nel capitolo 2061 P.G. 18 "Spese per la gestione dei mezzi di trasporto compresi quelli per l'accompagnamento e la traduzione delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari";

ritenuto quindi di provvedere alla fornitura del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto, alla "Autofficina Barillari Giuseppe & C. S.n.c.";

ritenuto che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

acquisito agli atti dell'Ufficio tramite il portale dell'ANAC lo Smart CIG: ZE835632B5;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di procedere all'affidamento diretto del servizio alla "Autofficina Barillari Giuseppe & C. S.n.c.";
- di quantificare la spesa in euro in euro 162,90 [IVA esclusa] dando atto che verrà imputata al capitolo 2061 P.G. 18 "Spese per la gestione dei mezzi di trasporto compresi quelli per l'accompagnamento e la traduzione delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari".

Il Direttore reggente
Dott. Tazio Bianchi